

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

"IMPRESE PER L'EUROPA CONFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLE IMPRESE DEL LAZIO" IN FORMA ABBREVIATA "I.P.E. COOP. CONFIDI"

Sede legale e operativa: Via dell'Elettronica, 16 - 00144 Roma

Telefono 06/3215623

e-mail: ipeconfidi@ipeconfidi.it

indirizzo pec: confidipecoop@legalmail.it

sito internet: www.ipeconfidi.it

n. iscrizione al Registro Imprese di Roma: 02331450581 – R.E.A. n. 404063

Codice Fiscale 02331450581 e Partita I.V.A. 01044311007

Iscrizione n. 162 elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993

Iscrizione Albo Coop. n. A150230

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di I.P.E. Coop. Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle Imprese Socie da parte delle Banche e Intermediari Finanziari convenzionati (di seguito Soggetti Finanziatori) nei termini e con le modalità definiti nello Statuto e nel Regolamento. L'elenco dei Soggetti Finanziatori convenzionati è disponibile sul sito internet www.ipeconfidi.it.

Per ottenere la garanzia i Clienti devono essere Soci della I.P.E. Coop. Confidi.

I requisiti per diventare Soci e la procedura di ammissione alla I.P.E. Coop. Confidi sono disciplinati nello Statuto Sociale visionabile presso la sede del Confidi e sul sito internet www.ipeconfidi.it

La garanzia viene rilasciata da I.P.E. Coop. Confidi, per iscritto, ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore; in altri termini, il finanziamento richiesto dalla PMI Cliente/Socio configura l'obbligazione principale, di cui I.P.E. Coop. Confidi garantisce l'adempimento.

Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia può essere concessa da I.P.E. Coop. Confidi su operazioni a breve, medio e lungo termine, secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con i Soggetti Finanziatori convenzionati, per un importo massimo garantito di norma non superiore all'80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dai Soggetti Finanziatori.

La garanzia rilasciata da I.P.E. Coop. Confidi può essere assistita dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge n. 662/1996, se il Cliente/Socio è in possesso dei requisiti di ammissibilità al Fondo.

In tal caso il Cliente/Socio dovrà fornire a I.P.E. Coop. Confidi tutta la documentazione prevista per l'ammissibilità alla riassicurazione/controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

La garanzia prestata, qualora sia fornita con fondi di origine pubblica, è considerata un Aiuto di Stato e viene rilasciata in Regime "de minimis".

Il principale rischio è rappresentato, in caso di insolvenza del Cliente/Socio e di pagamento della I.P.E. Coop. Confidi al Soggetto Finanziatore garantito, dalla restituzione da parte del Cliente/Socio inadempiente e dei suoi fidejussori di quanto corrisposto da I.P.E. Coop. Confidi, oltre alle maggiori spese sostenute per consentire il recupero del credito, gli interessi di mora e gli altri eventuali accessori.

Nel caso in cui il Cliente/Socio (ossia il Debitore Principale) risulti inadempiente, I.P.E. Coop. Confidi si impegna a corrispondere al Soggetto Finanziatore una parte del debito del Cliente/Socio e potrà procedere nei suoi confronti e nei confronti dei suoi eventuali garanti, per quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore in base alla garanzia escussa.

Il Soggetto Finanziatore rilascerà surroga per il recupero del credito.

La garanzia della I.P.E. Coop. Confidi è escutibile solo dai Soggetti Finanziatori nel caso in cui il Cliente/Socio garantito risulti inadempiente.

L'escussione della garanzia ed il conseguente rimborso ai Soggetti Finanziatori del valore residuo del credito garantito trasforma lo stesso da credito di firma in credito di cassa.

Il credito di cassa nato dall'escussione sopra descritta, si estinguerà quando verrà integralmente rimborsato dal Cliente/Socio e/o dai suoi eventuali garanti, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dalla I.P.E. Coop. Confidi per il recupero del credito stesso.

ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI ALLA GARANZIA

I.P.E. Coop. Confidi, in virtù di apposite convenzioni, può offrire ai propri soci assistenza per l'ottenimento della garanzia di terzi Intermediari Finanziari finalizzata all'ottenimento, in loro favore, di finanziamenti.

Il Confidi può altresì offrire ai propri soci servizi e finanziamenti di terzi Intermediari Finanziari convenzionati.

I costi per la concessione della garanzia e/o dei servizi e/o dei finanziamenti da parte di terzi Intermediari Finanziari saranno illustrati ai soci/aspiranti soci da parte del personale dell'I.P.E. Coop. Confidi in conformità con quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza ed in base a quanto pubblicato sui rispettivi siti internet dei terzi Intermediari Finanziari convenzionati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

1. Costi di ingresso a I.P.E. Coop. Confidi

1.1 Quote di capitale sociale: il Cliente richiedente l'ammissione a Socio di I.P.E. Coop. Confidi è tenuto a sottoscrivere e versare n. 10 quote sociali per l'importo di euro 258,20 (una tantum).

La quota sociale così come determinata deve essere versata al momento della delibera di ammissione.

Tale valore è restituibile, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e Regolamento Interno di I.P.E. Coop. Confidi, in caso di recesso e/o esclusione.

1.2 Tassa di ammissione a Socio di I.P.E. Coop. Confidi: il Cliente richiedente l'ammissione a Socio di I.P.E. Coop. Confidi, deve versare una tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, così come previsto dallo Statuto.

L'ammontare della tassa è determinato in euro 91,80 e deve essere versata al momento della delibera di ammissione.

2. Costi per il rilascio della garanzia di I.P.E. Coop. Confidi

2.1 Incremento quote sociali: il Cliente/Socio è tenuto a sottoscrivere all'atto della richiesta di prestazione della garanzia e, successivamente versare, al rilascio del certificato di garanzia di I.P.E. Coop. Confidi al Soggetto Finanziatore, ulteriori quote sociali per una percentuale pari al 2% (multiplo di € 25,82) calcolata sul finanziamento erogato.

Tale valore è restituibile, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e Regolamento Interno di I.P.E. Coop. Confidi, in caso di recesso e/o esclusione.

Esempio: € 10.000 finanziamento erogato dal Soggetto Finanziatore garantito da I.P.E. Coop. Confidi
 $\text{€ } 10.000 \times 2\% = \text{€ } 200/25,82 = \text{n. } 8 \text{ quote sociali}$

2.2 Spese di istruttoria: il Cliente/Socio è tenuto a versare un contributo spese per l'istruttoria della richiesta di garanzia atte a remunerare i costi di istruttoria sia nella fase di avvio che in fase di revisione periodica.

L'ammontare delle spese di istruttoria è determinato nella misura dell'1,5% sulla base dell'importo del finanziamento erogato.

2.3 Commissioni di garanzia: il Cliente/Socio garantito deve remunerare I.P.E. Coop. Confidi del rischio di perdita che lo stesso assume al momento del rilascio della garanzia.

Tale rischio si manifesta quando il Soggetto Finanziatore escute la garanzia rilasciata a seguito di mancato adempimento del rimborso del finanziamento da parte del Cliente/Socio garantito.

La predetta remunerazione è determinata:

- in percentuale del valore nominale del finanziamento
- con riferimento alla tipologia e alla durata del finanziamento

La commissione sarà calcolata sull'importo del finanziamento/affidamento concesso moltiplicato per gli anni di durata dello stesso, con le seguenti modalità:

COMMISSIONI DI GARANZIA SU BASE ANNUA					
DURATA GARANZIA	APERTURE DI CREDITO E AUTOLIQUIDANTI		FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI		FINANZIAMENTI IPOTECARI
	SENZA RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA FONDO DI GARANZIA PMI	CON RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA FONDO DI GARANZIA PMI	SENZA RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA FONDO DI GARANZIA PMI	CON RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA FONDO DI GARANZIA PMI	SENZA RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA FONDO DI GARANZIA PMI
12	1,50%	1,40%	0,90%	0,80%	0,90%
24	-	-	0,90%	0,80%	0,90%
36	-	-	0,90%	0,80%	0,90%
48	-	-	0,90%	0,80%	0,90%
60	-	-	0,90%	0,80%	0,90%
72	-	-	0,80%	0,70%	0,80%
84	-	-	0,80%	0,70%	0,80%
96	-	-	0,70%	0,60%	0,70%
108	-	-	0,70%	0,60%	0,70%
120	-	-	0,60%	0,50%	0,60%

Le commissioni di garanzia devono essere integralmente corrisposte a I.P.E. Coop. Confidi in unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore.

Il Soggetto Finanziatore è delegato dal Cliente/Socio a trattenere la commissione e a versarla nel conto corrente indicato da I.P.E. Coop. Confidi.

Le predette commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al Cliente/Socio.

In caso di rinegoziazione di finanziamenti già garantiti da I.P.E. COOP. CONFIDI le commissioni verranno adeguate in base alle condizioni del nuovo contratto.

2.4 Contributo Riserva statutaria: il Cliente/Socio di I.P.E. Coop. Confidi è tenuto a versare, una tantum, il contributo patrimoniale nella misura dell'1,5%, percentuale calcolata sull'importo del finanziamento/affidamento erogato dal Soggetto Finanziatore.

L'importo del contributo patrimoniale deve essere versato a I.P.E. Coop. Confidi al momento dell'erogazione del finanziamento.

Il contributo patrimoniale non è restituibile al momento del recesso, esclusione o morte del Socio.

2.5 Deposito cauzionale: il Cliente/Socio di I.P.E. Coop. Confidi è tenuto a versare, un deposito cauzionale infruttifero nella misura del 3%, percentuale calcolata sull'importo del finanziamento/affidamento erogato dal Soggetto Finanziatore, finalizzato alla copertura del rischio della garanzia rilasciata.

L'importo del deposito cauzionale deve essere versato a I.P.E. Coop. Confidi integralmente al momento dell'erogazione del finanziamento.

Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate nel Fondo di Garanzia della I.P.E. Coop. Confidi, detenuto dal Soggetto Finanziatore, per tutta la durata del finanziamento/affidamento e saranno **interamente rimborsate** al Cliente/Socio all'estinzione del finanziamento/affidamento, a seguito della presentazione di specifica richiesta di rimborso del Socio e liberatoria del Soggetto Finanziatore.

Il deposito cauzionale verrà invece definitivamente trattenuto dalla I.P.E. Coop. Confidi in caso di inadempimento del Cliente/Socio.

3. Altre condizioni economiche

3.1 Rinnovo garanzia: spese di istruttoria di euro 200 e una commissione pari all'1,40% annuo da calcolarsi sull'importo del finanziamento/affidamento.

3.2 Moratoria/Prolungamento garanzia: spese di istruttoria di euro 200 per ogni finanziamento.

3.3 Servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa: importo massimo euro 3.500.

3.4 Spese per altre attività connesse e strumentali alla garanzia: per l'ottenimento della garanzia e/o dei finanziamenti di terzi Intermediari Finanziari convenzionati ai soci/aspiranti soci viene richiesto:

- versamento di n. 10 quote sociali per l'importo di euro 258,20 e la tassa di ammissione di euro 91,80 (solo per i nuovi soci)
- servizio di consulenza in materia di finanza d'impresa: 1% del finanziamento erogato

Il Cliente/Socio può consultare lo specifico **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso presso la sede di I.P.E. Coop. Confidi e sul suo sito internet www.ipeconfidi.it.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

RECESSO/RINUNCIA DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Il Cliente/Socio ha il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza il pagamento del corrispettivo della garanzia, fino al momento del perfezionamento della linea di credito da parte del Soggetto Finanziatore.

Successivamente all'erogazione dell'operazione garantita e/o al riconoscimento a I.P.E. Coop. Confidi del corrispettivo, il Cliente/Socio ha diritto di estinguere anticipatamente la garanzia ricevuta, attraverso l'estinzione dell'obbligazione principale o, qualora sia consentito dal Soggetto Finanziatore, la rinuncia formale alla garanzia di I.P.E. Coop. Confidi.

In questo caso però non è previsto alcun rimborso degli importi pagati.

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Il Cliente/Socio ha diritto di recedere dal Contratto di Garanzia, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa ricezione da parte di I.P.E. Coop. Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

Il finanziamento richiesto dal Cliente/Socio rappresenta l'obbligazione principale, di cui I.P.E. Coop. Confidi garantisce l'adempimento.

Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia.

DIRITTO DI RITENZIONE

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), I.P.E. Coop. Confidi ha diritto a compensare (anche a titolo di rimborso ed indennizzo) il credito vantato con le quote sociali, le cauzioni, le commissioni e qualsiasi altra somma dal Cliente/Socio versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o formalità.

PROCEDURE DI RECLAMO E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e servizi di I.P.E. Coop. Confidi, il Cliente/Socio può (gratuitamente) presentare reclamo all'Ufficio Reclami di I.P.E. Coop. Confidi, in forma scritta, compilando l'apposito modulo scaricabile anche dal sito www.ipeconfidi.it (sez. Trasparenza – reclami) oppure tramite:

- lettera raccomandata A/R indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di I.P.E. Coop. Confidi - Via dell'Elettronica, 16 - 00144 Roma;
- via telematica scrivendo all'indirizzo di posta elettronica ipeconfidi@ipeconfidi.it o via PEC: confidipecoop@legalmail.it.

L'Ufficio risponde per iscritto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente/Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario – ABF (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari").

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o consultare il sito di I.P.E. Coop. Confidi alla sezione Reclami.

LEGENDA – DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Socio: è il soggetto che risulta iscritto al Libro Soci di I.P.E. Coop. Confidi

Cliente: è il soggetto che in qualità di Socio ha aderito alla I.P.E. Coop. Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Debitore Principale: è il soggetto (il Cliente/Socio) per il quale la I.P.E. Coop. Confidi garantisce l'adempimento.

Soggetto Finanziatore: le Banche o gli altri Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con I.P.E. Coop. Confidi. L'elenco degli Enti e i tassi offerti ai Soci della I.P.E. Coop. Confidi sono disponibili sul sito www.ipeconfidi.it

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere).

In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale.

Una tantum: una volta sola.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura.